


**COMUNE  
DI  
SEDICO**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
DI PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(Art. 3 D.Lgs. n. 507/93)**

## INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto</b> .....	1
<b>TITOLO I° - TARIFFE</b> .....	1
Art. 2 - Classificazione del Comune .....	1
Art. 3 – Definizione dei mezzi pubblicitari.....	1
Art. 4 – Riduzione dell’imposta (art. 16 D.Lgs. n. 507/93) .....	2
Art. 4bis – Esenzione dall’imposta .....	2
Art. 5 – Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali .....	3
<b>TITOLO II° - PUBBLICITA’</b> .....	3
Art. 6 – Autorizzazione pubblicità ordinaria.....	3
Art. 7 – Autorizzazioni pubblicità con veicoli e varia .....	3
Art. 8 – Modalità di applicazione dell’imposta.....	4
Art. 9 – Pubblicità lungo le strade comunali.....	4
Art. 10 – Pubblicità entro i centri abitati.....	4
Art. 11 – Disciplina della pubblicità sonora.....	4
Art. 12 – Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti.....	4
Art. 13 – Divieto di intralcio alla circolazione.....	5
Art. 14 – Pubblicità luminosa sui veicoli .....	5
<b>TITOLO III° - PUBBLICHE AFFISSIONI</b> .....	5
Art. 15 – Servizio Obbligatorio.....	5
Art. 16 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 17 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti .....	6
Art. 24 – Versamento delle somme riscosse direttamente .....	9
Art. 25 – Registri cronologici .....	9
Art. 26 – Spostamento degli impianti .....	9
Art. 27 – Esecuzione del servizio.....	9
<b>TITOLO IV° -NORME GENERALI</b> .....	10
Art. 28 – Restituzione riscossioni indebite .....	10
Art. 29 – Il funzionario responsabile.....	10
Art. 30 – Sanzioni .....	11

## **Art. 1 – Oggetto**

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Sedico dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

## **TITOLO I° - TARIFFE**

### **Art. 2 - Classificazione del Comune**

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 8116 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe V<sup>^</sup>.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno si intendono prorogate per l'anno successivo.

### **Art. 3 – Definizione dei mezzi pubblicitari**

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale, di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti

comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce né per luce indiretta.

6. Si considera “striscione, locandina o stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
7. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E’ da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nel termine generico “alti mezzi pubblicitari”, indicato negli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento Codice Strada, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

#### **Art. 4 – Riduzione dell’imposta (art. 16 D.Lgs. n. 507/93)**

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall’art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i Soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo, o principale, determinato in base all’atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l’esercizio di attività commerciali.
2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell’art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l’ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all’oggetto dell’iniziativa pubblicitaria.

#### **Art. 4bis – Esenzione dall’imposta<sup>1</sup>**

1. In aggiunta alle fattispecie previste dall’art. 117 del D.Lgs. 507/1993 sono esenti dall’imposta:
  - a) la pubblicità realizzata mediante manifesti e locandine esposti in aree private anche se aperte al pubblico;
  - b) gli striscioni pubblicizzanti attività ed iniziative delle Associazioni di Volontariato poste su spazi pubblici su autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

---

<sup>1</sup> articolo aggiunto con delibera Consiglio Comunale n. 196 del 30.12.2002

2. Sono inoltre esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni quelle richieste dai Comuni che applichino analoga esenzione a favore del Comune di Sedico.

#### **Art. 5 – Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali**

(art. 9.7 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

### **TITOLO II° - PUBBLICITA'**

#### **Art. 6 – Autorizzazione pubblicità ordinaria**

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed ai limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.
2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 30.

#### **Art. 7 – Autorizzazioni pubblicità con veicoli e varia**

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
2. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

### **Art. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta**

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

### **Art. 9 – Pubblicità lungo le strade comunali**

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.
2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del Regolamento approvato con Decreto Legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dal comma 4° dell'art. 47 dello stesso regolamento.
3. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri.

### **Art. 10 – Pubblicità entro i centri abitati**

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con Decreto Legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

### **Art. 11 – Disciplina della pubblicità sonora**

1. La pubblicità sonora, in forma ambulante, è vietata.

### **Art. 12 – Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti**

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario è vietata in tutto il territorio comunale; è consentito il volantaggio consegnato a mano o mediante posa sul parabrezza delle autovetture.

### **Art. 13 – Divieto di intralcio alla circolazione**

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

### **Art. 14 – Pubblicità luminosa sui veicoli**

1. La pubblicità luminosa sui veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quanto circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento dal Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

## **TITOLO III° - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 15 – Servizio Obbligatorio**

(art. 18.1 D.Lgs. n 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Art. 16 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione\_ standardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2; tralicci in ferro polifacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma del comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".
2. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente Regolamento, mq. 200 complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3° comma dell'art. 18, del Decreto 507.
3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 75% alle affissioni di natura commerciale, per il 20%, alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

## **Art. 17 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

- 1) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
- 2) I centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
- 3) Le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti nn. 1 e 2 diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente.
- 4) Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusti in punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione.
- 5) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri – abitati, indicando con opportuna simbologia:
  - gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
  - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
  - gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
  - gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo Regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

- 6) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi devono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.
- 7) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che



necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato di preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

#### **Art. 18 – Finanziamento del Piano**

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.
2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

#### **Art. 19 – Timbratura manifesti**

1. I manifesti affissi dovranno preventivamente essere contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, la data di scadenza dell'affissione e l'indicazione dell'Ufficio medesimo.

#### **Art. 20 – Elenco delle posizioni**

1. Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.
2. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

#### **Art. 21 – Mantenimento dell'efficacia delle affissioni**

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

#### **Art. 22 – Pagamento diretto**

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.
2. Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

#### **Art. 23 – Gestione del pagamento diretto**

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:
  - 1) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
  - 2) l'iscrizione, del numero progressivo su ciascun bollettario;
  - 3) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
2. Le bollette rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuata, contengono l'indicazione:
  - a) del nominativo del contribuente;
  - b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
  - c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
  - d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.
3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.
4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati, sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal 4° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

#### **Art. 24 – Versamento delle somme riscosse direttamente**

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nei primi cinque giorni del mese successivo a quello di riscossione.

#### **Art. 25 – Registri cronologici**

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
  - b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del Decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° ed 8° dello stesso articolo.
2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

#### **Art. 26 – Spostamento degli impianti**

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

#### **Art. 27 – Esecuzione del servizio**

1. L'effettuazione delle affissioni di norma, avviene settimanalmente nel giorno di martedì.
2. Le affissioni verranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della Commissione.

3. La ricezione del materiale di affissione è limitata alla disponibilità degli spazi.
4. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio.
5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
6. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

## **TITOLO IV° -NORME GENERALI**

### **Art. 28 – Restituzione riscossioni indebite**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione, non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.
5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

### **Art. 29 – Il funzionario responsabile<sup>2</sup>**

1. ~~Il Segretario comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla VI° al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del~~

---

<sup>2</sup> articolo annullato con ordinanza CO.RE.CO prot. 7397 e reg. 7840 del 22.11.1994

~~Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il Segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art. 35 del Decreto 507.~~

### **Art. 30 – Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2° comma, del Decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è stabilita dal Sindaco in relazione alla gravità della violazione contemplata e all'eventuale recidiva della violazione.